

REGOLAMENTO (UE) 2016/2032 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione.
- (2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.
- (3) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono inoltre necessarie affinché la Commissione possa preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per quanto riguarda gli indicatori comuni sulla sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
- (4) È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e di interoperabilità del sistema ferroviario, compresa l'infrastruttura ferroviaria, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.
- (5) La maggior parte degli Stati membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati sia nell'ambito dei dati provvisori che di quelli definitivi.
- (6) Nella produzione di statistiche europee è opportuno contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri che gravano sui rispondenti.
- (7) Eurostat ha effettuato, all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro degli atti giuridici vincolanti dell'Unione nonché della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le varie attività necessarie per la produzione di statistiche, al contempo provvedendo affinché il prodotto finale resti in linea con le esigenze attuali e future degli utenti.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GUL 14 del 21.1.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUL 164 del 30.4.2004, pag. 44).

